



## **Deliberazione di Giunta Camerale n. 4bis del 24/10/2017**

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. ART. 24 D.LGS 175/2016. DETERMINAZIONI.**

### **LA GIUNTA CAMERALE**

**Riferisce** sull'argomento il Segretario Generale.

“Con il “Piano Cottarelli”, documento con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto alle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, anche alle Camere di Commercio, l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che mirava a produrre risultati già entro la fine del 2015; l’art.1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 2 mercato*”, gli enti interessati devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire risultati apprezzabili già entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui deve ispirarsi il processo di razionalizzazione: eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che gli organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo doveva esser allegata una specifica relazione tecnica, a supporto del processo decisionale dell’organo di indirizzo; il piano, così redatto, veniva trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, pertanto, nel caso di omissione è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico; gli organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, avevano l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione a consuntivo doveva essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata; anche la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

La Camera di Commercio di Messina, alla luce delle superiori premesse normative, ha adottato la delibera commissariale di Giunta n. 10 del 25/03/2015 con la quale, dopo aver effettuato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, ha predisposto un piano di dismissione di quelle non ritenute conformi al dettato della L. n. 190/14, art. 1, comma 611, ovvero non ritenute in linea con la *mission* istituzionale.

Tale delibera è stata trasmessa in data 27/03/2015 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.”

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica così come modificato dal D.Lgs. n.100/17;

**VISTO** il programma pluriennale della Camera di Commercio di Messina approvato dal Consiglio con deliberazione n. 3 del 24/10/ 2017;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione commissariale di Giunta n. 10 del 25 marzo 2015 relativa al piano di dismissione delle partecipate;

**ESAMINATE** le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Messina al 23 settembre 2016, come rappresentate e descritte nella relazione tecnica agli atti;

**CONSIDERATO** che le partecipazioni indirette non rivestono un ruolo strategico essendo rappresentate da quote del tutto insignificanti;

**RITENUTO** pertanto necessario ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, con riserva di ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle finalità e sulle condizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO conto che debba esser rivista la valutazione operata con la delibera n. 10/2015 in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie con riguardo a quella del “Centro Mercantile Sicilia S.p.a.” – che si propone di valorizzare le produzioni agroalimentari di eccellenza dell'area, mediante la realizzazione di studi ed analisi dei principali mercati di sbocco per le produzioni locali, la creazione di specifici marchi di distribuzione, la partecipazione a manifestazioni ed eventi internazionali di promozione – in quanto ritenuta in linea con la *mission* istituzionale dell’Ente camerale in virtù del rilevante interesse economico delle attività da tale società poste in essere sul territorio provinciale a favore delle imprese;

All’unanimità,

#### DELIBERA

1. di prendere atto del “piano straordinario di revisione delle partecipazioni societarie” della Camera di Commercio di Messina, che allegato alla presente provvedimento ne forma parte integrante (allegato A), con riserva di successive e ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle finalità e sulle condizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
2. di confermare le decisioni assunte con la precedente deliberazione commissariale di Giunta n. 10 del 23 marzo 2017 in ordine alla dismissione delle partecipazioni in “ISNART s.c.p.a.” ed in “Soc. Cons. Etna s.r.l.”;
3. di modificare il proprio orientamento in merito alla partecipazione nella società “Centro Mercantile Sicilia S.p.A.”, esprimendosi per il mantenimento della partecipazione, in virtù dell’importanza strategica di tale partecipata nel campo della logistica e del supporto all’export alle imprese ricadenti nel territorio provinciale;
4. di inviare il piano di razionalizzazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, al Ministero dello Sviluppo Economico e di pubblicarlo sul sito Camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Alfio Pagliaro)

IL PRESIDENTE

(Ivo Blandina)